

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La parte ricorrente, titolare di n. 1 BFP del valore di L. 500.000, emesso nell'anno 1990, ha affermato quanto segue:

- l'intermediario ha negato il rimborso del buono in quanto appartenente alla serie "a termine";
- di essersi avveduto che il BFP in questione presenta un errore di stampa in quanto non riporta la dicitura "a termine": tale circostanza lo rende ancora rimborsabile.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- l'oggetto del ricorso non rientra nell'ambito di competenza temporale dell'ABF, in quanto i titoli controversi sono stati sottoscritti in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso e le censure mosse attengono alla genesi del rapporto;
- l'oggetto del ricorso esubera dai limiti di competenza per materia dell'ABF, posto che il risparmio postale soggiace a una disciplina speciale e settoriale;
- il BFP controverso è stato emesso nel 1990, ed appartiene a tutti gli effetti alla serie "AD", istituita con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/07/1987 (G.U. 221 del 22/09/1987) e per la quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%); alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio;
- la data di emissione risulta visibile e, pertanto, non possono essersi ingenerati dubbi in merito alla scadenza del buono;

- all'epoca dell'emissione non era prevista l'apposizione di alcun timbro indicante la data di scadenza, infatti, sempre all'epoca, le emissioni dei buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore - ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le specifiche del titolo nonché le modalità e la tempistica utile per la riscossione;
- ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge;
- il diniego di rimborso trova altresì conforto con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 3 novembre 2010;
- l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporta esclusivamente la perdita dello stesso;
- l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 del Codice Civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
- il BFP oggetto di controversia risultava già prescritto alla data in cui è stato richiesto il rimborso e nessuna causa ostativa al decorso della prescrizione è stata rilevata nel caso di specie: essendo il BFP oggetto del ricorso, sottoscritto in data 10/07/1990 ed avendo la durata massima di 11 anni, la scadenza era prevista per il 10/07/2001, mentre la prescrizione è maturata il 11/07/2011. Il rimborso del BFP è stato richiesto, solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale, il primo reclamo formale è stato effettuato in data 20/11/2017, pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge;
- secondo consolidata giurisprudenza ABF, la mancata consegna del foglio informativo non osta alla facoltà dell'istituto di eccepire l'intervenuta prescrizione laddove ne sussistano i presupposti;
- l'eventuale richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancata informativa al momento dell'emissione del buono esula dalla competenza temporale dell'ABF, come stabilito dal Collegio di coordinamento, decisione n. 4656/2022;
- secondo quanto statuito dal Collegio di coordinamento, decisione n. 2460/2023 sono inammissibili i ricorsi aventi ad oggetto la contestazione della violazione di obblighi informativi in corso di rapporto e per i quali rileva l'esito del giudizio di impugnazione dinanzi al TAR del provvedimento sanzionatorio emesso dall'AGCM.

Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF il rimborso del BFP (*"vorrei quello che mi spetta dal mio BFP"*).

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente, titolare di n. 1 BFP a termine emesso nell'anno 1990, contesta la prescrizione opposta dall'intermediario e la violazione degli obblighi di informazione e trasparenza da parte dell'intermediario, chiedendo il rimborso del titolo.

Il ricorso ha ad oggetto il buono fruttifero postale n. xxx.665, valore L. 500.000, emesso il giorno 10/07/1990.

Il BFP riporta sul fronte stampigliata la serie di appartenenza "AD"; reca sul retro stampigliata la dicitura "a termine" e, apposte con timbro, le condizioni di rendimento.

Il nominativo della ricorrente risulta apposto sul titolo oggetto di vertenza.

La parte ricorrente, non assistita, non sembrerebbe contestare esplicitamente la mancata consegna del foglio informativo, bensì la mancata trasparenza dell'intermediario in ragione di un errore di stampa del buono, sprovvisto della dicitura "a termine".

In primo luogo, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario, alla luce del consolidato orientamento dell'ABF.

In relazione all'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario, il Collegio ricorda preliminarmente che, ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (cfr. Sez. I, par. 4).

Il Collegio rammenta altresì che, con la decisione n. 11113/2025, il Collegio di coordinamento si è recentemente pronunciato in tema di mancata consegna del foglio informativo relativo a buono fruttifero postale, rilevando che:

- i. la violazione del predetto obbligo non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla liquidazione del titolo, né – come già statuito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 17814/2019 – impedisce all'intermediario di eccepire la prescrizione, avendo reso più difficoltoso, ma non impossibile, la conoscenza da parte del sottoscrittore della scadenza del buono;
- ii. l'obbligo di consegna del foglio informativo, essendo funzionale ad una piena ed effettiva conoscenza delle caratteristiche dell'investimento, non è circoscritto al momento della conclusione del contratto, ma – finché l'intermediario non vi provvede – permane fino al momento in cui il sottoscrittore può esercitare utilmente il proprio diritto.

In particolare, il Collegio di coordinamento ha enunciato i seguenti principi di diritto: «La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, e ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP».

Venendo al buono per cui è controversia, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», come nel caso di specie, ai fini

dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

La disamina dello "storico dei tassi" (prodotto dall'intermediario), tenuto conto della data di emissione, evidenzia l'appartenenza del BFP controverso alla serie "AD".

Con riferimento alla durata dei titoli, secondo l'art. 2 del D.M. del 23/07/1987, istitutivo della serie "AD", gli stessi avevano scadenza al termine di sette o undici anni.

Circa l'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione viene in primo luogo in rilievo il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 6196/24, secondo la quale «alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo»; inoltre, l'orientamento più recente di questo Collegio (Collegio di Torino, decisione n. 3510/2025) tiene conto della posizione assunta al riguardo dalla Suprema Corte (Cass. civ., S.U., ordinanza n. 1687 del 23/01/2025), per cui «il "decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi" inizia dalla data di "scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie"».

Stante quanto sopra, poiché il buono in controversia è stato emesso il 10/07/1990 e ha un termine massimo di scadenza di 11 anni, il *dies a quo* del termine di prescrizione coincide con il 10/07/2001 e la prescrizione dovrebbe intendersi maturata in data 11/07/2011.

La parte ricorrente ha riferito di aver presentato reclamo in data 16/11/2017, comunque successiva all'intervenuta prescrizione e non constano atti interruttivi della prescrizione in data antecedente al relativo decorso.

Pertanto, la contestazione relativa alla carenza di informativa da parte dell'intermediario, anche qualora intesa come in corso di rapporto, si colloca in epoca anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, che è dunque inammissibile *ratione temporis*.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE